

Deliberazione della Giunta regionale n. 564 del 26/05/2014

Eventi sismici 2009. Interventi su edifici privati. Modalità e Procedure per l'erogazione dei contributi tramite istituti bancari.

(B.U.R. n. 31 del 25.06.2014)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Presidente Catuscia Marini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto l'articolo 8 della legge regionale del 8 febbraio 2013, n. 3 "Convenzione con istituti bancari" che stabilisce che la Giunta Regionale, al fine di accelerare le procedure di pagamento delle anticipazioni e degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti in attuazione della L.R. 3/2013 e allo scopo di facilitare l'accesso al credito, promuove la stipula di apposite convenzioni con gli istituti bancari per l'apertura di conti correnti dedicati alla ricostruzione.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato A al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, da stipulare con le banche per l'apertura, da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, dei conti correnti vincolati alla ricostruzione post sisma 2009;
3. di approvare, altresì, le norme integrative al contratto di conto corrente, di cui agli allegati B e C, al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, che regolano i rapporti tra le banche stesse e i titolari dei conti correnti vincolati alla ricostruzione, inerenti rispettivamente gli interventi sugli edifici isolati e gli interventi sulle Unità Minime di Intervento (U.M.I.) individuate nell'ambito del Programma Integrato di Recupero della frazione di Spina nel Comune di Marsciano;
4. di incaricare il servizio "Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie" della Direzione regionale "Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria" a curare gli adempimenti connessi al presente atto;
5. di incaricare il Dirigente del servizio "Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie" a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione Umbria, la convenzione di cui all'allegato A al presente atto, con le banche che ne facciano richiesta;
6. di istituire un apposito elenco delle banche firmatarie della convenzione da pubblicare nel B.U.R.U e nel sito istituzionale della Regione Umbria, da aggiornare periodicamente in occasione di ogni successiva variazione dello stesso;
7. di stabilire che:

- 7.1 per le concessioni contributive rilasciate dopo la pubblicazione dell'elenco di cui al punto 6 e i cui lavori abbiano inizio successivamente alla predetta pubblicazione, è fatto obbligo al proprietario avente diritto, al procuratore o al presidente del consorzio, di procedere alla stipula, presso una delle banche incluse nel sopra citato elenco, del contratto di conto corrente vincolato per gli interventi di ricostruzione, così come integrato e regolato dagli allegati B) e C), di cui al punto 3 del presente atto. Al contratto di conto corrente bancario deve essere allegata copia del provvedimento di concessione contributiva e di autorizzazione all'inizio dei lavori. Devono inoltre essere comunicati all'istituto bancario il nominativo, l'indirizzo, il numero di iscrizione all'albo/ordine e il codice fiscale/partita IVA del tecnico progettista, del direttore dei lavori e degli altri professionisti che hanno svolto prestazioni professionali inerenti alla redazione del progetto, alle verifiche geologiche e alla sicurezza nonché la ragione sociale, la sede e la partita IVA della ditta che esegue i lavori. Il correntista si obbliga a comunicare alla banca ogni eventuale successiva variazione riguardante l'impresa e i tecnici originariamente indicati;
- 7.2 il correntista, successivamente all'apertura del conto corrente, deve inviare al Comune copia del contratto di conto corrente, nel quale devono essere chiaramente indicati gli estremi del conto corrente, la denominazione della banca, l'indirizzo della filiale/agenzia nonché il codice IBAN;
- 7.3 i contributi sono erogati dal Comune alla banca nell'apposito conto corrente vincolato secondo i tempi e i modi previsti dall'art. 16 dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 411 del 8 maggio 2013, previa acquisizione della documentazione prevista dal medesimo articolo, fatta eccezione delle fatture che possono essere prodotte in copia conforme senza quietanza di pagamento. Le fatture necessarie, in sede di definizione della rata di saldo del contributo, a documentare la rendicontazione finale delle spese sostenute debbono essere prodotte al Comune che le veda prima della loro presentazione in banca da parte del titolare del conto corrente. Dell'avvenuto accredito delle rate di contributo è data formale comunicazione dal Comune al titolare del conto corrente;
- 7.4 la banca esegue il pagamento, nei limiti del contributo erogato dal Comune, mediante bonifico bancario disposto dal titolare del conto corrente:
- 7.4.1) nel caso di pagamenti all'impresa per lavori eseguiti, dietro presentazione delle fatture da pagare in copia conforme all'originale, contenenti l'attestazione, sottoscritta dal direttore dei lavori, che le stesse sono relative ai lavori ammessi a contributo, così come indicati nell'atto di concessione contributiva rilasciato dal Comune e allegato al contratto di conto corrente;
- 7.4.2) nel caso di pagamenti a favore del tecnico progettista, del direttore dei lavori o degli altri professionisti che hanno svolto prestazioni professionali inerenti alla redazione del progetto, alle verifiche geologiche e alla sicurezza, su presentazione da parte del titolare del conto corrente delle fatture da pagare in copia conforme all'originale, contenenti l'attestazione, sottoscritta dal tecnico che ha emesso la fattura che la stessa è relativa all'importo delle spese tecniche ammesse a contributo. La banca esegue, altresì, i pagamenti all'Agenzia delle Entrate per gli eventuali adempimenti fiscali correlati agli importi delle stesse fatture;
- 7.5 è fatto obbligo al titolare del conto corrente di produrre alla banca la documentazione prevista al punto 7.4 del presente atto, per l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione da parte del Comune dell'avvenuta erogazione della rata di saldo del contributo. Qualora, alla scadenza del predetto termine, il correntista non abbia richiesto il pagamento delle fatture per l'intero importo residuo delle rate di contributo accreditate dal Comune sul conto corrente, la banca, entro i successivi dieci giorni, ne dà comunicazione al Comune che, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni rivolta al titolare del conto corrente, dispone il recupero della somma giacente limitatamente alla quota afferente al contributo, che pertanto risulterà

- rideterminato in ragione della differenza tra l'importo del contributo spettante e la somma recuperata. Il Comune non procede alla rideterminazione del contributo in dipendenza di impedimenti oggettivi non imputabili al correntista che dovranno essere debitamente dimostrati dallo stesso. In tale caso le somme recuperate saranno accantonate dal Comune e potranno essere utilizzate per l'erogazione a favore degli aventi diritto della quota residua di contributo non appena risulteranno rimossi i motivi ostativi che ne hanno impedito l'erogazione secondo i tempi e le modalità prescritte;
8. di stabilire altresì che:
 - 8.1 fatta eccezione per quanto stabilito dal successivo punto 8.2, qualora la concessione contributiva sia stata rilasciata in data antecedente alla pubblicazione dell'elenco di cui al punto 6, l'avente diritto può utilizzare le modalità e le procedure di erogazione dei contributi previste al punto 7 del presente atto subordinatamente alla rendicontazione al Comune, tramite fatture quietanzate, del totale delle somme erogate dallo stesso Comune all'avente diritto, sul conto corrente dedicato previsto dall'art.16, comma1, dell'allegato 1 alla DGR 411/2013;
 - 8.2 nei casi disciplinati dall'art. 15 dell'allegato 1 della DGR 411/2013 l'avente diritto, sempre che non abbia provveduto al pagamento delle spese per un importo pari o superiore all'importo del contributo spettante, può utilizzare le modalità e le procedure di erogazione dei contributi previste al punto 7 del presente atto subordinatamente:
 - 8.2.1) alla rendicontazione al Comune, tramite fatture quietanzate, del totale delle somme erogate dallo stesso Comune all'avente diritto, sul conto corrente dedicato previsto dall'art.16, comma 1, dell'allegato 1 alla DGR 411/2013;
 - 8.2.2) alla liquidazione a favore dell'avente diritto, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 16 dell'allegato 1 alla DGR 411/2013, del saldo delle spese sostenute ammesse a contributo, da documentarsi attraverso fatture quietanzate, nel caso in cui l'importo delle somme erogate dal Comune risulti inferiore all'importo delle spese sostenute;
 9. di disporre che, nei casi per i quali non viene fatto obbligo agli aventi diritti al contributo di procedere alla stipula del contratto di conto corrente bancario vincolato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2009, previsto dal presente atto, i pagamenti eseguiti dagli stessi aventi diritto per la realizzazione dei predetti interventi devono essere eseguiti esclusivamente tramite bonifici bancari tratti sul conto corrente dedicato, previsto dall'art. 16, comma 1, dell'allegato 1 alla DGR 411/2013, i cui estremi devono essere comunicati al Comune e sul quale lo stesso Comune provvederà ad erogare il contributo;
 10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;
 11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Eventi sismici 2009. Interventi su edifici privati. Modalità e Procedure per l'erogazione dei contributi tramite istituti bancari.

Premesso:

- che in data 15 dicembre 2009 un terremoto di magnitudo 4.2 ha colpito il distretto sismico della media valle del Tevere, con epicentro nel territorio del comune di Marsciano, e ha interessato i territori dei Comuni limitrofi di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano, provocando gravi danni, oltre che agli edifici privati, al patrimonio storico-architettonico, compresi numerosi edifici di culto, agli edifici pubblici e in particolare all'edilizia scolastica;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 è stato dichiarato fino a tutto il 31.10.2010 lo stato di emergenza per i territori interessati dall'evento sismico, prorogato a tutto il 31.12.2012 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011;
- che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, il

- Presidente della Regione Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici in questione;
- che con i poteri del Commissario delegato, stante lo stato di emergenza, è stato possibile avviare, con le risorse disponibili, la cosiddetta ricostruzione leggera che ha interessato gli edifici con minor danno;
 - che successivamente con l'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificato con legge del 12 luglio 2012, n. 100 è stata stabilita la cessazione della gestione commissariale a far data dal 31 dicembre 2012;
 - che con l'articolo 67 sexies del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012, cosiddetto "decreto sviluppo", il Parlamento ha provveduto ad assegnare alla Regione Umbria 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, da utilizzare con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni dei residenti e attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano integrato di recupero (P.I.R.) della frazione di Spina del Comune di Marsciano;
 - che a dette risorse si sommano quelle provenienti dalla legge regionale 9 febbraio 2011, n. 17 e dalla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 26, con le quali il Consiglio regionale ha introdotto l'imposta sulla benzina per autotrazione, rispettivamente per gli anni 2012 e 2013;
 - che per poter continuare l'opera di ricostruzione iniziata dal Presidente della Regione Umbria in qualità di Commissario delegato per la Protezione civile, con legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, sono state stabilite le norme e le modalità per beneficiare delle provvidenze previste per il ripristino degli edifici danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009;
 - che, in particolare, l'art. 8 della citata legge dà mandato alla Giunta regionale di promuovere la stipula di apposite convenzioni con gli Istituti bancari interessati al fine di accelerare le procedure di pagamento delle anticipazioni e degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, nonché per facilitare l'accesso al credito da parte dei soggetti privati aventi titolo;

Considerato:

- che con deliberazione di Giunta regionale n. 411 del 8 maggio 2013, concernente: "Sisma 15 dicembre 2009. Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli art. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3" e successive modificazioni ed integrazioni, sono state dettate le disposizioni che consentono di dare avvio alla così detta "ricostruzione pesante" in attuazione di quanto stabilito dalla legge regionale 3/2013;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 1309 del 25 novembre 2013 sono state, tra l'altro, disciplinate le modalità e le procedure per la concessione dei contributi per gli interventi da realizzare nell'ambito del P.I.R. della frazione di Spina del Comune di Marsciano;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 533 del 03 giugno 2013 con la quale è stato stabilito di proporre agli istituti bancari operanti sul territorio:

- a) lo schema di convenzione predisposto dal Servizio ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie per l'apertura di conti correnti dedicati esclusivamente alla ricostruzione;
- b) le norme integrative da allegare al contratto di conto corrente stipulato tra le parti al fine di assicurare uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti nonché di ottenere le migliori condizioni di mercato.

Ricordato che lo schema di convenzione e le norme integrative al contratto di conto corrente sono state portate a conoscenza delle banche mediante comunicazione a mezzo pec, nonché attraverso un apposito incontro tenutosi in Perugia, presso la sede della Regione Umbria di Piazza Partigiani n. 1, il giorno 2 aprile 2014, nel corso del quale sono state formulate osservazioni e avanzate proposte che, pur non alterando i contenuti fondamentali dello schema di convenzione, hanno comportato piccole modifiche, recepite nello schema di convenzione allegato al presente atto, il quale sostituisce quello di cui alla precedente deliberazione n. 533/2013.

Rilevato che l'adesione alla convenzione è aperta a tutte le banche che manifestano il proprio interesse ad aderire alla predetta iniziativa;

Dato atto:

- che l'apertura dei predetti conti correnti bancari vincolati per gli interventi di ricostruzione è obbligatoria per i soggetti beneficiari dei contributi ai quali sia stata rilasciata la concessione contributiva e la relativa autorizzazione di inizio lavori in data successiva alla pubblicazione nel B.U.R.U. degli elenchi delle banche firmatarie della convenzione;
- che non sono tenuti all'apertura dei predetti conti correnti vincolati coloro che procedono all'esecuzione anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 14 dell'allegato 1 della DGR 411/2013.

Ritenuto infine di dover definire gli adempimenti a carico del correntista, del Comune, nonché degli istituti bancari, relativi alla documentazione da produrre e alle comunicazioni da effettuare tra i diversi interlocutori;

Per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale:

OMISSIS

(vedi dispositivo deliberazione)